

COMUNE DI SAN REMO

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 **(Comune di Sanremo)**

1. Il Comune di SANREMO è Ente territoriale dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica.

2. La costituzione del primo nucleo abitato autonomo risale alla stipula della carta detta "Teodolfiana" nell'anno 979. In onore del Santo Vescovo Romolo, difensore e patrono, al luogo fu attribuita la denominazione di "Castrum Sancti Romuli" e, successivamente "Civitas Sancti Romuli", che mantenne sino al XVI Secolo. Nella parlata popolare il nome San Romolo subì varianti fonetiche e grafiche sino alla attuale denominazione di Sanremo.

Art. 2 **(Territorio e sede del Comune)**

1. Il Comune di Sanremo è costituito dalle comunità delle popolazioni insediate sul proprio territorio così come identificato dalle mappe catastali dei Comuni censuari di Sanremo, di Bussana (già Comune autonomo aggregato a Sanremo con R.D. n. 453 del 19 febbraio 1928) e di Coldirodi (già Comune autonomo, quindi frazione di Ospedaletti, aggregata a Sanremo con D.P.R. n. 186 del 21 marzo 1956).

2. Il territorio del Comune di Sanremo si estende per Kmq. 54,68 e

confina con quello dei Comuni di Ospedaletti, Seborga, Perinaldo, Apricale, Bajardo, Ceriana e Taggia.

3. I confini del territorio comunale possono essere mutati con le modalità stabilite dalla legge.

4. La sede del Comune è situata nel Palazzo di Corso Cavallotti n. 59 ed ivi si riuniscono, di norma, i suoi Organi elettivi. Essa può essere modificata con delibera del Consiglio comunale.

Art. 3 (Segni distintivi e patrono del Comune)

1. Lo stemma del Comune di Sanremo, concesso il 17 dicembre 1928, è: di rosso, all'albero di palma, al naturale, posto a destra dello scudo e terrazzato di verde, avente a sinistra un leone con corona marchionale d'oro.

2. Il gonfalone del Comune di Sanremo, concesso il 25 ottobre 1928, è un drappo di stoffa azzurra, di foggia regolamentare, caricato dello stemma civico, sormontato dall'iscrizione centrata in argento: "COMUNE DI SANREMO".

3. La bandiera del Comune di Sanremo è un drappo rettangolare, innestato sul lato corto, di tinta azzurra, caricato dello stemma civico, sormontato dalla iscrizione centrata in argento: "CITTA' DI SANREMO".

4. Il Regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone e della bandiera.

5. Il Comune di Sanremo si fregia del titolo di Città.

6. Il patrono della Città è San Romolo, la cui festività si celebra il giorno 13 del mese di ottobre.

L'invocata protezione della gente di mare e la devozione popolare hanno reso, nei secoli, particolarmente solenne la festività della Madonna Assunta, venerata nel Santuario di Nostra Signora della Costa, inaugurato il 15 agosto 1630, dichiarato il 17 maggio 1908, dal Ministero della Pubblica Istruzione, monumento pregevole di arte e storia.

Art. 4
(Finalità e funzioni)

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunità, ripudia ogni forma di discriminazione e violenza, sottolinea la validità sociale dell'obiezione di coscienza, garantisce parità di diritti e doveri, favorisce le pari opportunità tra uomo e donna. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.
2. Il Comune considera la famiglia nucleo fondamentale della comunità cittadina e ne tutela e valorizza la funzione di società naturale. Esso concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente, della flora e della fauna in consonanza con le specifiche raccomandazioni emanate dal Consiglio d'Europa.
3. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento alla tutela della maternità, degli anziani, dei minori, degli inabili ed invalidi.
4. Adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo, del sottosuolo, del mare e dei corsi d'acqua naturali, per eliminare le cause di degrado e di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
5. Tutela il patrimonio storico, architettonico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

6. Promuove lo sviluppo culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume, musicali e di tradizioni locali, tutelando l'uso del dialetto, favorisce ed incentiva l'integrazione linguistica, culturale ed economica nel territorio delle Alpi Marittime tenuto conto della sua posizione baricentrica, rispetto allo stesso; partecipa ad intrattenere rapporti ed a sviluppare azioni congiunte anche con le istituzioni ed i popoli della Comunità europea.

7. Attua interventi per favorire l'inserimento dei giovani nella comunità con particolare riferimento al mondo del lavoro, della cultura ed al tempo libero. Sostiene le istituzioni scolastiche e favorisce i giovani meritevoli che frequentano gli studi con particolare riguardo a quelli universitari.

8. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale.

9. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo, con particolare riguardo al volontariato, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

10. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi e associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli stessi.

11. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà; svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

12. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

Art. 5
(Assetto e utilizzazione del territorio)

1. Nel rispetto della tutela ambientale e paesaggistica, il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, produttivi, delle infrastrutture e dei servizi, mediante la predisposizione degli strumenti urbanistici e del Regolamento edilizio.
2. Predisporre piani per il recupero e cura e favorisce la valorizzazione dei centri storici. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare una abitazione ai cittadini.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai programmi di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato della mobilità urbana convenientemente equilibrato tra la circolazione veicolare pubblica e privata e la pedonalità.
5. Indica le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimentazione delle acque, individua e propone le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali, tutela, valorizza, divulga il patrimonio botanico della città.
6. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, coordinati dagli appositi organismi regionali e statali.

Art. 6
(Sviluppo economico)

1. Il Comune promuove lo sviluppo della floricoltura, del turismo, del commercio, dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, della marineria con iniziative atte ad incentivarne l'attività ed a favorire

l'occupazione, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e cooperazione, della formazione professionale e dell'apprendistato, stimolando l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

Art. 7

(Programmazione economico-sociale e territoriale)

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione o di altri enti o istituzioni sopraordinati, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle forze sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 8

(Partecipazione, decentramento e cooperazione)

1. Il Comune assicura la effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dalla vigente normativa.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne utilizzando gli organi di comunicazione di massa.

3. Nel quadro dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, il Comune di Sanremo ispira la propria organizzazione ai criteri di efficienza, di efficacia e di economicità di gestione, ai principi della pubblicità, della trasparenza e della partecipazione popolare all'esercizio della funzione amministrativa.

4. Per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta il decentramento per circoscrizioni ed attua idonee forme di cooperazione con altri comuni, con la Provincia ed altri organismi sovracomunali.

Art. 9
(Pari opportunità)

1. Per garantire pari opportunità fra uomo e donna:

- a) è riservato a donne un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componente delle Commissioni interne e di quelle di concorso; nell'atto di nomina deve eventualmente essere specificato l'impedimento oggettivo che non consenta l'osservanza della presente disposizione;
- b) è garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza nel complesso del personale dipendente;
- c) dev'essere assicurata a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

Art. 10
(Interventi a favore delle persone handicappate)

1. Al fine di conseguire il coordinamento degli interventi attuati dal Comune a favore delle persone handicappate, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Sindaco si avvale di un apposito comitato costituito con le modalità previste dal regolamento.

2. La presidenza del Comitato di cui al comma 1 può essere delegata all'assessore o al dirigente del settore.

3. Alla segreteria del Comitato di coordinamento è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 11 (Organi)

1. Gli organi del Comune sono: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta.
2. Ai Consiglieri comunali, al Sindaco e agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla legge o dal presente Statuto il funzionamento degli organi del Comune è stabilito da appositi regolamenti.
4. Spettano agli organi comunali di cui al primo comma i poteri di governo, indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Art. 12 (Pubblicità delle spese elettorali)

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e rappresentante della lista deposita, unitamente alla candidatura e alla lista, un bilancio preventivo redatto per categorie di spesa.
2. I preventivi sono resi pubblici mediante affissione all'Albo pretorio per tutta la durata della campagna elettorale.
3. Entro venti giorni dal termine della campagna elettorale i candidati presentano un rendiconto analitico delle spese sopportate, raggruppate per natura.

4. I rendiconti sono pubblicati all'Albo pretorio del Comune entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale per la durata di trenta giorni consecutivi.

5. I preventivi ed i rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13

(Composizione e poteri del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Comune ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. Gli atti di indirizzo sono rivolti al Sindaco e alla Giunta, al fine di dettare le linee fondamentali che devono sottendere alla loro azione, nonché all'azione delle aziende, istituzioni, società ed altri enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza. Sono strumenti dell'attività di indirizzo del Consiglio comunale, tra l'altro, i programmi, le mozioni, i pareri preventivi espressi dalle Commissioni consiliari. Per la sua attività di controllo il Consiglio comunale si avvale fra l'altro, della collaborazione del Collegio dei revisori dei conti.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalla legge e dal presente Statuto.

3. La composizione, l'elezione e la durata in carica del Consiglio comunale e la posizione giuridica dei suoi componenti sono regolati dalla legge.

4. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale nonché le modalità di convocazione e lo svolgimento delle sedute sono disciplinate dal regolamento.

Art. 14
(Prima adunanza)

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. L'avviso di convocazione deve comunque essere consegnato almeno 5 giorni prima dalla data di svolgimento della seduta.

2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla nomina del Presidente dell'Assemblea. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere consenziente che tra i presenti vanta la maggiore anzianità determinata con i criteri fissati dalla legge.

3. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi di legge.

4. Dopo aver provveduto alla convalida, il Consiglio:

- a) procede all'elezione del suo Presidente con le modalità di cui al successivo art.16;
- b) prende atto della comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.

Art. 15
(Linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli

adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento.

3. Il Consiglio comunale provvede attraverso l'approvazione di ordini del giorno.

4. In sede di approvazione del conto consuntivo il Consiglio comunale verifica l'attuazione delle linee programmatiche sulla base della relazione presentata dal Sindaco.

Art. 16

(Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale, subito dopo aver provveduto alla convalida dei propri membri e alle eventuali surroghe, elegge nel suo seno il Presidente con votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad altre votazioni. Al terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi. Nel caso di esito negativo della terza e della quarta votazione, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel quarto scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età nel caso di parità.

3. La deliberazione di nomina del Presidente è immediatamente eseguibile e la seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto.

3 bis. Con la stessa procedura si provvede all'elezione del Vice Presidente.

4. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio la presidenza è assunta dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento di entrambi la presidenza è assunta dal Consigliere che tra i presenti vanta la maggiore anzianità determinata con i criteri di cui alla legge.

5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, dirige i lavori e le attività dello stesso e svolge le altre funzioni previste dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento; in particolare il Presidente assicura

una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, coordina il funzionamento delle Commissioni consiliari e cura i rapporti tra le stesse, con la Giunta ed il Consiglio comunale.

6. Con la stessa procedura prevista al comma 1 del presente articolo per la nomina del Presidente e del Vice Presidente si può procedere alla revoca degli stessi.

Art. 17 **(Sedute del Consiglio comunale)**

1. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistano motivi rilevanti che rendono necessaria l'adunanza.

2. Le sedute del Consiglio comunale si svolgono con le modalità previste dal regolamento ed in conformità con le disposizioni del presente Statuto.

3. Gli Assessori intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

4. Il Consiglio comunale è convocato in tempo utile per formulare gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso aziende, istituzioni, società ed altri enti.

Art. 18 **(Pubblicità delle sedute e votazioni)**

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

3. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta e vota a scrutinio segreto.

Art. 19
(Competenze)

1. Il Consiglio ha competenza a deliberare sugli atti previsti dalla legge.
2. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio comunale può adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 20
(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni di competenza del Consiglio comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da ratificare, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
2. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del settore interessato; qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità contabile reso dal responsabile del settore servizi finanziari. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con specifica votazione espressa favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 21
(Nomine)

1. Quando le leggi, i regolamenti statali o regionali o lo statuto comunale prevedono espressamente anche la rappresentanza delle minoranze presso enti, aziende ed istituzioni, i relativi rappresentanti sono eletti dal Consiglio comunale con voto limitato.

2. Nelle votazioni per le elezioni di persone di competenza del Consiglio comunale, se non è previsto diversamente dalla legge o dal presente Statuto, risultano eletti colui o coloro che abbiano raggiunto il maggior numero di voti, purchè non inferiore a tre, sino a coprire i posti previsti.

3. Qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza o non tutti i rappresentanti della minoranza garantiti dalla normativa legislativa o statutaria sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, il o i rappresentanti della minoranza che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, purchè non inferiore a tre, sino a coprire i posti previsti. In caso di parità di voti, viene dichiarato eletto il candidato più anziano di età.

4. Salvi casi particolari espressamente previsti da leggi, Statuto o regolamenti, le elezioni avvengono con le modalità stabilite dal regolamento per la disciplina delle sedute consiliari, sulla base di candidature singole o di elenchi presentati al Consiglio, rispettivamente, dalla maggioranza e dalla minoranza consiliare.

5. Il regolamento stabilisce in quali casi la presentazione di candidature singole o su base di lista, debba essere corredata di un curriculum dei candidati, nonché le modalità del dibattito relativo.

Art. 22 **(Commissioni consiliari permanenti)**

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto da calcolarsi come da regolamento.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, i criteri di assegnazione del voto plurimo, le forme di pubblicità dei lavori, i rapporti con la Giunta comunale e gli organi di decentramento e di partecipazione.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati,

atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.

5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

7. Le commissioni, quando esaminano pratiche inerenti singole categorie, possono consultare le specifiche rappresentanze di categoria e sindacali nonché, quando lo ritengono necessario, persone particolarmente competenti in materia anche estranee al Consiglio comunale.

Art. 23 (Commissioni speciali)

1. Su proposta della Giunta comunale o di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e con le altre modalità stabilite dal regolamento, possono essere costituite commissioni speciali sulla attività dell'Amministrazione, per esperire indagini conoscitive ed in generale per esaminare e per riferire al Consiglio argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.

2. Le Commissioni speciali hanno la stessa composizione in termini di rappresentanza e numero di quelle permanenti.

3. Le eventuali dimissioni di uno o più componenti e la relativa surroga devono essere poste all'ordine del giorno del Consiglio comunale nella prima seduta immediatamente successiva.

4. Ove le commissioni di cui al comma 1 abbiano funzioni di controllo o di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

CAPO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 24

(Il consigliere comunale)

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ed, in caso di surrogazione, con l'adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio comunale.
2. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Ciascun consigliere ha diritto, per la partecipazione a consigli, commissioni ed alla conferenza dei capigruppo, a percepire un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge. Il gettone di presenza può essere incrementato o diminuito dal Consiglio comunale, con propria deliberazione, nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 25

(Doveri del consigliere)

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre sedute consecutive del Consiglio comunale, sono dichiarati decaduti.
3. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede a dargli comunicazione scritta dell'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine stabilito nella

comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

4. Le formalità e le modalità di pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri comunali sono precisate nell'ambito della legge dall'apposito regolamento.

Art. 26 (Poteri del consigliere)

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti o controllati tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

2 bis. Ha diritto ad ottenere da parte del Presidente del Consiglio comunale una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capi gruppo.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge e dai regolamenti.

Art. 27 (Dimissioni del consigliere)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 28
(Consigliere anziano)

1. E' consigliere anziano chi ha ottenuto la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza.

2. Il Consigliere anziano esercita le funzioni indicate dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 29
(Gruppi consiliari e conferenza dei Capi gruppo)

1. I consiglieri sono organizzati in gruppi cui sono assicurati i mezzi adeguati per lo svolgimento delle loro funzioni, tenuto conto della loro consistenza numerica, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.

2. I consiglieri, entro dieci giorni dalla loro convalida, dichiarano, secondo le norme del Regolamento, a quale gruppo consiliare intendono aderire.

3. Ogni gruppo, rappresentato nel Consiglio, esprime un capo gruppo. In caso di mancata designazione o di assenza, non accompagnata dall'indicazione di un sostituto, le funzioni del capo gruppo vengono svolte da colui che ha riportato il maggior numero di voti nella propria lista.

3 bis. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto anche un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3 ter. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo

interno il capo gruppo. Fino a quando il gruppo non elegga il proprio capo gruppo detta funzione è attribuita di diritto al consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nella propria lista.

Per costituire un nuovo gruppo consiliare occorre l'adesione di almeno tre Consiglieri.

4. La Conferenza dei capi gruppo consiliari, costituita ai sensi del presente articolo, è convocata dal Presidente del Consiglio comunale ogniqualvolta lo ritenga utile ed anche su richiesta del Sindaco, della Giunta o da capi gruppo consiliari che rappresentino almeno 1/5 dei consiglieri comunali assegnati, previa indicazione dell'ordine del giorno da parte del richiedente. Nel caso in cui debba procedersi a votazioni, ciascun capo gruppo esprime il proprio voto in tanti trentesimi quanti sono i membri del proprio gruppo.

5. In particolare, la conferenza dei capi gruppo si esprime in ordine alla programmazione dei lavori, alla predisposizione dei calendari di attività del Consiglio, nonché in ordine alla soluzione di quesiti di procedura o di interpretazione delle norme del regolamento consiliare.

Art. 30 (Regolamento del Consiglio comunale)

1. Il regolamento del Consiglio comunale è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO IV

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 31 (Composizione)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a dieci, fra cui il Vice Sindaco, scelti anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei

requisiti di compatibilità e di eleggibilità di cui all'art.33.

2. Il Sindaco determina il numero degli assessori nell'ambito dei limiti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

Art. 32 (Nomina degli assessori)

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

2. L'anzianità degli Assessori è stabilita dall'ordine di successione risultante dal provvedimento di nomina. L'Assessore anziano, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, sostituisce il Sindaco assente o impedito.

Art. 33 (Ineleggibilità ed incompatibilità)

1. Il Vice Sindaco e gli Assessori devono:

- a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- b) non essere coniuge, ascendente o discendente o parente od affine fino al terzo grado del Sindaco.

2. L'accettazione della nomina a Vice Sindaco o di Assessore comporta la automatica cessazione dalla carica di Consigliere eventualmente ricoperta.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al presente art. 33.

Art. 34
(Decadenza)

1. La Giunta comunale decade:
 - a) in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
 - b) scioglimento del Consiglio comunale.
2. Nei casi di cui al comma 1 lett. a), la Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 35
(Mozione di sfiducia)

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, è presentata al Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio deve essere convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivo.
3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espressa per appello nominale.
4. La Giunta comunale risponde del proprio operato al Consiglio comunale.
5. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
6. Il Segretario generale informa il Prefetto dell'avvenuta approvazione della mozione di sfiducia il giorno successivo a quello in cui è stata votata.

Art. 36
(Dimissioni del Sindaco)

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 37
(Impedimento permanente del Sindaco)

1. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco, su parere conforme della Giunta, o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre dirigenti sanitari ospedalieri, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La commissione nel termine massimo di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 38
(Il Vice Sindaco)

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso.

2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino ad elezione del nuovo Sindaco.

Art. 39
(Revoca degli assessori)

1. L'atto con il quale il Sindaco revochi uno o più assessori deve essere motivato.
2. L'atto di revoca è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.

Art. 40
(Competenze della Giunta)

1. La Giunta compie gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario generale o dei Dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 41
(Adunanze della Giunta comunale)

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che ne dirige e coordina l'attività assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo. La convocazione può avvenire senza speciali formalità, purchè tutti gli assessori siano informati degli argomenti che verranno trattati.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle sedute possono essere ammessi a partecipare i componenti dell'organo di revisione.
4. Il Segretario generale partecipa alle riunioni della Giunta, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal

Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso.

Art. 42
(Funzionamento della Giunta)

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del settore interessato; qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità contabile reso dal responsabile del settore servizi finanziari. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili solo con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti la Giunta.

Art. 43
(Deliberazioni d'urgenza della Giunta)

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, secondo la normativa vigente.

CAPO V

IL SINDACO

Art. 44
(Funzioni)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Rappresenta il Comune, anche in giudizio, convoca e presiede la Giunta comunale ed assicura l'unità di indirizzo della stessa promuovendo

e coordinando l'attività degli Assessori.

2 bis. Ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sulla attività degli Assessori e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco presta giuramento nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti secondo le modalità previste dagli stessi e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 45 **(Nomine di competenza del Sindaco)**

1. Il Sindaco:

- a) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso aziende, istituzioni, società ed altri enti;
- b) nomina i membri delle Commissioni esaminatrici nonché delle Commissioni comunali, ad eccezione di quelle Commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio dalla legge;
- c) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti da questo statuto e dal regolamento comunale.

Art. 46

(Delegazioni del Sindaco)

1. Nei casi previsti dalla legge, il Sindaco può delegare al Vice Sindaco e ai singoli Assessori l'esercizio delle sue funzioni.
2. L'atto di delega scritto indica l'oggetto riferendosi a gruppi di materie gestite dall'Ufficio dirigenziale o dal responsabile del servizio e contiene esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuiti ai dirigenti o al responsabile.
3. L'atto di delega e della sua revoca è comunicato anche al Presidente del Consiglio comunale e al Prefetto.
4. Oltre alle deleghe nei casi previsti dalla legge, il Sindaco può assegnare specifici incarichi ai Consiglieri comunali per il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma politico-amministrativo, con esclusione di ogni funzione amministrativa.

Art. 47

(Potere di ordinanza del Sindaco)

1. Il Sindaco, sia quale rappresentante della comunità locale, sia quale ufficiale di governo, adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.
2. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 48

(Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo)

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Nelle materie previste dalla lettera a) del comma 1, il Sindaco può conferire la delega al Presidente del Consiglio circoscrizionale.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 49

(Servizi e comitati di partecipazione)

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione, in forma consultiva, dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, case di riposo, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di partecipazione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

Art. 50
(Forme associative e consultazioni)

1. Il Comune consulta le organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi e degli imprenditori in occasione dell'approvazione dei bilanci, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani generali di settore.

2. Al fine di favorire la consultazione dei cittadini, il Comune può istituire, secondo le norme del regolamento, speciali organismi (Consulte). In particolare il Comune istituirà tra le altre una Commissione per l'attuazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 51
(Associazioni e volontariato)

1. In attuazione dei principi di legge, il Comune promuove, riconosce e valorizza le associazioni di volontariato, le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, religiose, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico, nonché di diffusione della pratica sportiva.

2. Il Comune può stabilire specifici rapporti con gli enti e con le associazioni ed organizzazioni di volontariato di cui al precedente comma primo, i quali, offrendo servizi sociali, culturali e civili in risposta ai bisogni della comunità, concorrano alle finalità sociali del Comune stesso.

3. Il Comune, pertanto, può realizzare forme di collaborazione, anche economiche, con i predetti enti, associazioni ed organizzazioni, sulla base

di progetti finalizzati e tenuto conto della qualità dei servizi erogati e dell'esperienza nel settore. Detti rapporti sono regolati da apposite convenzioni, in applicazione delle vigenti leggi.

Art. 52
(Istanze, petizioni e proposte)

1. I singoli cittadini, nonché gruppi e associazioni, possono rivolgere al Comune o alle circoscrizioni interessate istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare interventi o comportamenti dell'Amministrazione, che siano rivolti alla migliore tutela di interessi collettivi, riferiti al territorio comunale o a parte di esso.

2. Per gli effetti di cui ai commi seguenti, le istanze, le petizioni e le proposte devono presentare i seguenti requisiti:

a) essere sottoscritte dagli autori, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, ovvero, quando gli autori agiscono quali rappresentanti di un'organizzazione, la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;

b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati, specificandone le concrete modalità attuative suggerite con l'indicazione degli eventuali oneri da sostenere;

c) sollecitare atti, interventi o comportamenti che non esorbitino palesemente dalle competenze del Comune e non siano per altra ragione palesemente illegittimi.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione della istanza, petizione o proposta che presenti i requisiti di cui al comma precedente, il competente organo o ufficio del Comune comunica la posizione dell'Amministrazione comunale rivolgendosi per iscritto all'autore o al primo del gruppo di autori, ovvero indirizzandosi alla sede dell'organizzazione autrice.

3 bis. Al momento del ricevimento dell'istanza, petizione o proposta, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento secondo le modalità dell'apposito regolamento.

4. La posizione dell'Amministrazione comunale deve essere motivata, ed espressa in termini precisi e circostanziati, anche con riferimento ai tempi in cui gli atti, gli interventi o i comportamenti sollecitati potranno realizzarsi.

5. I presentatori dell'istanza, petizione o proposta, possono illustrarle direttamente al Consiglio comunale o circoscrizionale secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti di funzionamento.

Art. 53 (Referendum consultivo)

1. La popolazione del Comune può esprimere il proprio orientamento su questioni relative a materie di competenza comunale, tramite referendum consultivi.

2. Alla consultazione referendaria può essere chiamata l'intera popolazione del Comune, ovvero la popolazione compresa in uno o più circoscrizioni comunali, a seconda della portata della questione sottoposta a referendum.

3. Possono sottoporsi a referendum le questioni che presentino i seguenti requisiti:

- a) riguardare materie che non esorbitino dalle competenze del Comune;
- b) avere una portata estesa all'intero territorio comunale o quanto meno all'intero territorio di una circoscrizione;
- c) riguardare uno specifico atto, intervento o comportamento che il Comune possa, nella sua discrezionalità, adottare o non adottare, essendo pertanto esclusi referendum relativi ad atti, interventi o comportamenti dovuti, ovvero ad atti, interventi o comportamenti illegittimi;
- d) essere formulate, con sufficiente chiarezza e precisione, nella forma di una alternativa di fronte alla quale il cittadino si possa esprimere, in modo significativo, con un "sì" o con un "no".

4. Il referendum non può avere per oggetto:

- a) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- b) provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e

delle aziende speciali;

c) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;

d) atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;

e) bilanci preventivi o consultivi;

f) atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;

g) disposizioni relative al presente Statuto.

5. Il referendum può essere promosso per iniziativa dell'Amministrazione comunale. Esso è deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6. Può essere, altresì, promosso per iniziativa popolare, quando ne faccia richiesta, almeno un quindicesimo dell'elettorato attivo risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il referendum di iniziativa popolare può essere indetto solo dopo verifica della sua ammissibilità ai sensi dei commi precedenti, da compiersi con le modalità previste nel comma seguente.

7. Con apposito regolamento, è disciplinata la composizione del comitato dei garanti, che sentito il comitato promotore e, a richiesta, il Sindaco, si pronuncia sulla ammissibilità del referendum di cui al comma 6 che precede quanto al suo oggetto e, prima della raccolta delle firme, quanto alla chiarezza dei quesiti, nonché sulla idoneità del provvedimento eventualmente adottato dagli organi comunali competenti dopo l'indizione, ad escludere la necessità di dare corso al referendum stesso.

8. I referendum sono indetti dal Sindaco e si svolgono in una giornata festiva di una sola sessione annuale, ad eccezione dell'anno in cui si rinnova il Consiglio comunale. Non possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. Il regolamento, di cui al comma 7 che precede, disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

9. L'oggetto del referendum è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro trenta giorni dallo svolgimento. In tale seduta ciascuno dei gruppi consiliari si esprime in ordine al risultato. L'organo competente delibera in proposito, con motivazione analitica, entro i sessanta giorni successivi.

10. Non si procede agli adempimenti di cui al comma precedente, se non ha partecipato, con il voto favorevole o contrario, almeno un terzo degli aventi diritto.

CAPO II

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 54 (Pubblicità degli atti)

1. Tutti gli atti del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti e dei gestori di pubblici servizi, in ragione del servizio pubblico prestato, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

Art. 55 (Diritto di accesso)

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, dagli enti ed aziende dipendenti e dai gestori di pubblici servizi, in ragione del servizio pubblico prestato, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art.8, comma 3, del presente statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in

generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune, degli enti ed aziende dipendenti e dei gestori di pubblici servizi, in ragione del servizio pubblico prestato.

Articolo 56 (Albo Pretorio)

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

CAPO III

IL DIFENSORE CIVICO

Art.57 (Istituzione)

1. A garanzia del buon andamento, dell'imparzialità e della correttezza dell'azione amministrativa è istituito l'ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

3. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al Difensore civico, salvi i casi previsti dalla legge.

Art. 58 (Elezione)

1. Il Difensore civico, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con la Regione Liguria, con la Provincia o con altri

Comuni, è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.

Art. 59 (Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini in possesso del diploma di laurea che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e con provata competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale, di assessore o di sindaco;
- b) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;
- d) gli amministratori di aziende, istituzioni, società ed altri enti dipendenti dal Comune.

3. La carica di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente, nonché l'iscrizione a partiti politici.

4. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 30 giorni dalla contestazione.

Art. 60
(Durata in carica, decadenza e revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica trenta mesi e può essere riconfermato una sola volta consecutiva, con le stesse modalità della prima elezione.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con votazione, espressa per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri componenti il Consiglio comunale.
3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati.

Art. 61
(Sede, dotazione organica, indennità)

1. Il Consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale è stabilita con deliberazione della Giunta comunale.
2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal Difensore civico.
3. Al Difensore civico compete un'indennità di carica stabilita dal regolamento e comunque non superiore a quella percepita dal Sindaco.

Art. 62
(Rapporti con gli organi comunali)

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;

- b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo e al Segretario generale nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
- c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Art. 63 (Funzioni)

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il Difensore civico può fare, anche di propria iniziativa, segnalazione degli abusi, delle disfunzioni, delle carenze e dei ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
4. Tramite convenzione, approvata dal Consiglio comunale, il Difensore civico può essere utilizzato dai Comuni della provincia interessati.

Art. 64 (Modalità e procedure di intervento)

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso il Comune o gli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie

sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi 45 giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore civico.

2. Il Difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile della ripartizione o servizio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3. In occasione di tale esame può stabilire, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario generale del Comune.

4. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1, copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve segnalare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

5. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

6. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

7. Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

TITOLO IV

DECENTRAMENTO

Art. 65

(Istituzione delle circoscrizioni di decentramento)

1. Sono istituite le circoscrizioni di decentramento, il cui numero, estensione territoriale, organizzazione e funzionamento sono disciplinate dal regolamento.
2. Le circoscrizioni sono organi di partecipazione, di consultazione, di proposta e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
3. Sono organi delle circoscrizioni il consiglio circoscrizionale, il Presidente ed il Vice Presidente del consiglio stesso.

Art. 66
(Il Consiglio circoscrizionale)

1. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune.
2. Il numero dei componenti dei Consigli circoscrizionali è fissato in 10 consiglieri.
3. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti delle sezioni elettorali comprese nel rispettivo territorio.
4. L'ineleggibilità e l'incompatibilità alla carica di consigliere circoscrizionale sono disciplinate dalla legge.
5. I Consiglieri circoscrizionali che non intervengano senza giustificazione a tre sedute consecutive sono richiamati per atto scritto e personalmente notificato. Ove gli stessi non intervengano, senza giustificato motivo alla seduta successiva, sono dichiarati decaduti dal Consiglio circoscrizionale con le modalità previste dal regolamento.
6. I Consigli di circoscrizione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e cessano in caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio stesso.

Articolo 67 **(Elezione del Consiglio circoscrizionale)**

1. Il Consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio diretto e con il sistema maggioritario.
2. E' consentita l'espressione di un solo voto di preferenza.
3. In ciascuna circoscrizione vengono attribuiti sette seggi alla lista o gruppo di liste collegate che consegue il maggior numero di voti validi e i restanti tre seggi alle altre liste o gruppo di liste collegate.
Al fine dell'attribuzione dei seggi (sette e tre) si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero di seggi da assegnare e quindi si scelgono tra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare disponendoli in graduatoria decrescente.
Ciascuna lista o gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
4. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti Consiglieri circoscrizionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati più anziani di età e, a parità di età, per sorteggio.
Per cifra individuale di ciascun candidato si intende il numero dei voti di preferenza espressi per ciascuno di essi aumentato del numero dei voti ottenuti dalla rispettiva lista.
5. Lo svolgimento dell'elezione del Consiglio circoscrizionale è disciplinato dal regolamento.

Art. 68 **(Attribuzioni e funzioni del Consiglio circoscrizionale)**

1. Le attribuzioni e le funzioni del Consiglio circoscrizionale sono

disciplinate dal regolamento.

Art. 69
(Il Presidente del Consiglio circoscrizionale)

1. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale rappresenta il Consiglio e svolge le funzioni stabilite dal regolamento.
2. Il Consiglio circoscrizionale, nella sua prima adunanza, elegge, nel proprio seno, il Presidente a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nelle prime tre votazioni.
3. Qualora non si raggiunga la maggioranza predetta o la seduta sia andata deserta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si richiede parimenti la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la maggioranza dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi consegue il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Qualora non sia possibile eleggere il Presidente e nel caso di accertata e persistente impossibilità di riunire il Consiglio circoscrizionale con conseguente inattività assoluta del Consiglio stesso, il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, procede allo scioglimento dell'organo con eventuale attribuzione delle funzioni e competenze al Consiglio comunale.

Articolo 70
(Il Vice Presidente del Consiglio circoscrizionale)

1. Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente con le modalità previste dal regolamento.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

3. Il Vice Presidente svolge altresì i compiti delegatigli dal Presidente.

4. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente svolge le funzioni di Presidente il Consigliere Anziano ai sensi dell'art.40, 2° comma, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Art. 71 (Istituti della partecipazione)

1. Nelle Circoscrizioni trovano applicazione gli istituti della partecipazione, di cui ai Capi I, II e III del Titolo III del presente Statuto, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento che prevederà anche l'assegnazione dei mezzi e del personale.

TITOLO V

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 72 (Svolgimento dell'azione amministrativa)

1. Il Comune informa la propria attività ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi mediante istituzione di appositi Comitati.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa (legge 7 agosto 1990, n. 241).

3. Per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le

forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici.

5. Quando ne venga rilevato il pubblico interesse, il Comune può partecipare a forme societarie e consorzi in qualità di soggetto privato, ai sensi delle disposizioni contenute nel codice civile."

CAPO I

SERVIZI

Art. 73

(Servizi pubblici comunali)

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione e lo scambio di beni e servizi nonché le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. La legge stabilisce i servizi riservati in via esclusiva al Comune.

Art. 74

(Gestione diretta dei servizi pubblici)

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza

imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale comunale o partecipata dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

f) a mezzo di convenzioni o altre forme associative con altri enti pubblici nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune individua le forme di gestione dei servizi pubblici sulla base di valutazioni comparative, finalizzate ad obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

3. Il Comune adotta forme di controllo della gestione dei servizi pubblici atte a verificare la corrispondenza dei risultati conseguiti con gli obiettivi di cui al precedente comma 2.

Art. 75 (Aziende speciali)

1. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica che può essere costituito dal Consiglio comunale, con deliberazione da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, per la gestione dei servizi a rilevanza economico - imprenditoriale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda speciale sono disciplinati dal proprio Statuto e dai propri regolamenti.

3. Sono organi dell'Azienda:

a) il Consiglio di amministrazione, composto da quattro membri scelti tra coloro che possiedono i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed una specifica competenza tecnica e amministrativa e studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti;

b) il Presidente;

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale. Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore all'unità.

5. Non possono essere nominati Presidente o componenti del Consiglio di amministrazione i membri della Giunta o del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altre aziende, enti od istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda.

Art. 76 (Le Istituzioni del Comune)

1. L'istituzione è un organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale, che può essere costituito per la gestione dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dal regolamento.

3. La delibera del Consiglio comunale che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività, conferisce il capitale in dotazione e stabilisce il personale da trasferire all'istituzione stessa.

4. Sono organi dell'istituzione:

- a) il Consiglio di amministrazione, composto da quattro membri scelti fra soggetti aventi i requisiti per la nomina a consigliere comunale;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore.

5. Sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, il Sindaco provvede alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Presidente. Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore all'unità.

6. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di amministrazione o Presidente coloro che rivestono la qualifica di consigliere oppure siano già rappresentanti del Comune presso aziende, istituzioni, società ed altri enti.

Art. 77

(Revoca e cessazione degli amministratori delle aziende e delle istituzioni)

1. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione ovvero i singoli componenti di aziende, istituzioni, società ed altri enti per gravi motivi, quali:

- a) la persistente violazione degli obblighi di legge o di statuto;
- b) l'accertata grave disfunzione nella conduzione dell'ente;
- c) l'impossibilità di funzionamento;
- d) gravi irregolarità o mancato rispetto degli indirizzi del Consiglio comunale.

2. Contemporaneamente al provvedimento di revoca il Sindaco deve provvedere alla nomina dei nuovi amministratori.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 78 (Convenzioni)

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 79 (ConSORZI)

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dalla legge.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 80

(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Il Consiglio comunale stabilisce le linee e le dovute procedure a cui il Sindaco uniformerà il suo comportamento.
3. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
5. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. La disciplina degli accordi di programma, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE

Art. 81 (Rapporti fra organi politici e dirigenza)

1. Gli organi di governo del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicando le priorità, e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

1 bis. Il Sindaco assicura le funzioni di coordinamento generale delle strutture:

- tramite il Segretario generale
 - tramite il Direttore generale
- ovvero attribuendo al Segretario generale le competenze del Direttore generale.

2. Alla dirigenza comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 82

(Ufficio comunale - Criteri di organizzazione)

1. Il Comune è ordinato secondo i seguenti criteri:

- a) articolazioni degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo fra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
- b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici;
- c) trasparenza, attraverso le istituzioni di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;

- d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con l'esigenza dell'utenza e con gli orari delle altre pubbliche amministrazioni nonchè con quelli del lavoro privato;
- e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
- f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'Amministrazione comunale.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 83

(Organizzazione del personale)

1. L'articolazione della struttura comunale è definita dall'apposito regolamento che determina, altresì, la dotazione organica per contingenti complessivi nelle varie categorie, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai programmi dell'Amministrazione.
2. Nell'ambito della dotazione organica e nei limiti e con le modalità fissati dalla legge e dal regolamento il Sindaco può provvedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali e di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato.
- 2bis. Il regolamento disciplina, altresì, la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per dirigenti ed alte specializzazioni al di fuori della dotazione organica.
3. Per la realizzazione di particolari programmi e progetti, con l'impiego coordinato di più settori, possono essere istituiti uffici temporanei a cui sono preposti dirigenti dei settori interessati, con incarico temporaneo, conferito dal Sindaco, sentito il Segretario generale o, ove nominato, il Direttore generale.

4. Il regolamento inoltre disciplina:

- a) le modalità delle attività di coordinamento fra il Segretario generale, il Direttore generale, ove nominato, e i dirigenti;
- b) i procedimenti di selezione per l'accesso e per la progressione del personale nel rispetto dei criteri fondamentali previsti dalla legge;
- c) i criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato;
- d) le modalità per assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali;
- e) gli incarichi per obiettivi determinati e con convenzione a termine, di collaborazioni esterne, di alto contenuto professionale, ad esperti di provata competenza.

Art. 84 (Responsabilità dei dirigenti)

1. I dirigenti sono responsabili dei risultati e dell'attività svolta dai settori ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti a loro affidati, in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluso le decisioni organizzative e di gestione del personale.
2. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al Segretario generale e questi al Sindaco una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
3. Per la verifica dei risultati di cui al comma 1, il Comune si avvale, nel rispetto di quanto previsto dal relativo contratto nazionale di comparto, di appositi nuclei di valutazione, composti con le modalità previste dal regolamento. Il nucleo di valutazione determina preventivamente i parametri di riferimento del controllo.
4. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere verbalmente e per iscritto informazioni agli uffici. Riferisce trimestralmente sul risultato della loro attività al Sindaco.

Art. 85
(Compiti dei dirigenti)

1. Ai dirigenti spettano, nei limiti delle attribuzioni delle unità organizzative cui sono preposti, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c) la stipulazione di contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o delegati dal Sindaco.

Art. 86
(Conferenza dei dirigenti)

Abrogato

CAPO III

SEGRETARIO GENERALE – VICE SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE GENERALE

Art. 87

(Stato giuridico e trattamento economico)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 88

(Funzioni del Segretario generale)

1. Il Segretario generale svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e dal presente statuto. In particolare svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; qualora non venga nominato il Direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina le attività, ai fini del perseguimento degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo.

2. Il Segretario generale inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

3. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenze fra i settori ed adotta i provvedimenti di mobilità del personale fra i diversi settori ove non sia nominato il Direttore generale.

Art. 89

(Vice Segretario generale)

1. Il Comune ha un vice Segretario generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.
2. Il vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. Il Vice Segretario è nominato a norma di regolamento.

Articolo 90 (Il Direttore generale)

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
3. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta comunale.
5. Qualora non sia stato nominato il Direttore generale le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario generale.

TITOLO VII

RESPONSABILITA'

Art. 91

(Responsabilità)

1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi, salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

TITOLO VIII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 92 (Ordinamento)

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge, e nei limiti da essa previsti, ai regolamenti.
2. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria, che si svolge nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Con il regolamento di contabilità il Comune applica i principi contabili stabiliti dalla legge.
4. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
5. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

6. L'attività impositiva ed i rapporti con i contribuenti si ispirano ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente previsto dalla normativa vigente.

Art. 93
(Attività finanziaria del Comune)

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art. 94
(Demanio e Patrimonio)

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 95
(Beni patrimoniali disponibili)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 10, del presente Statuto, i

beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di legge vigenti, fermi restando i criteri di una equa entrata economica a favore dell'Ente, anche in relazione alle spese necessarie per il mantenimento del valore del bene.

Art. 96
(Composizione e nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria)

1. La composizione, la nomina, la durata dell'incarico e le cause di cessazione, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, le funzioni e le responsabilità del Collegio dei revisori sono stabilite dalla legge e dal regolamento.

Art. 97
(Attività di controllo)

1. Il Comune si dota di strumenti adeguati a:

- a) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- b) valutare le prestazioni del personale;
- c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Le modalità di attuazione del controllo interno sono disciplinate in sede regolamentare.

TITOLO IX

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 98
(Procedimento di formazione dei regolamenti)

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale, alle singole frazioni e circoscrizioni ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 53 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni. La delibera di approvazione stabilirà, per ciascun regolamento, il termine di entrata in vigore. In caso di mancanza del suddetto termine il regolamento si intende vigente il trentesimo giorno dall'inizio della sua seconda pubblicazione.

TITOLO X

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 99
(Modalità)

1. L'iniziativa della revisione spetta ad ogni singolo Consigliere comunale o alla Giunta comunale.
2. Delle iniziative di revisione è data, dal Presidente del Consiglio comunale, comunicazione ai consiglieri almeno trenta giorni prima della seduta, al cui ordine del giorno esse sono iscritte.
3. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dalla legge, purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, salvo espressi obblighi di legge.
4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata con gli stessi argomenti se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

5. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

6. In caso di modifica di leggi statali o regionali che richiedano il conseguente adeguamento del presente Statuto, il Presidente del Consiglio comunale, su proposta del Sindaco o di qualunque Consigliere, ovvero su istanza di qualsiasi cittadino, ha l'obbligo di convocare il Consiglio comunale per le necessarie modifiche statutarie.

7. Il regolamento può istituire un ufficio di coordinamento normativo che curi la redazione, la stampa, la tenuta, la divulgazione e l'aggiornamento del presente statuto. Presso l'ufficio possono anche essere convogliati i suggerimenti di chiunque per opportune modifiche statutarie. Ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, ogni anno l'ufficio riferisce alla Giunta comunale con una relazione scritta da consegnare in copia al Sindaco ed a ciascun Assessore.

Art. 100 **(Entrata in vigore dello Statuto)**

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e inviato, a cura del Sindaco, al Ministero dell'Interno per il suo inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

3. Il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la più ampia conoscenza dello Statuto e delle modificazioni presso la cittadinanza.

Art. 101 **(Norme transitorie)**

1. Continuano ad applicarsi, sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento del Consiglio comunale, le disposizioni previste dagli artt.14, 15 e 16 e sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione, le disposizioni di cui all'art.83 del precedente statuto adottato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 106 del 9.10.1991, n. 108 del 10.10.1991, n.3 del 2.2.1992 e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n.901 del 29.9.1995.

2. Sino a quando la legge non disponga altrimenti le contravvenzioni ai regolamenti comunali e le trasgressioni alle ordinanze sindacali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti.